

UISP TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE

PREMESSE

La UISP Comitato Regionale Toscana, di seguito denominata UISP Toscana,

VISTO

- l'Art. 2 comma 4 dello Statuto UISP (approvato 8-10 maggio 2009) prevede che "è compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'UISP svolge, fra l'altro, attività nei seguenti campi nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini statutari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli insegnanti e dei tecnici [...]";
- l'Art. 18 dello Statuto UISP (approvato 8-10 maggio 2009) prevede che "le Leghe e le Aree sono preposte allo sviluppo e alla gestione delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza";
- il comma 1 e 2 Art. 76 del Regolamento Nazionale UISP (approvato dal Consiglio nazionale il 23/24 aprile 2010) il quale prevede che "per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci"; disponendo, inoltre, che "UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale";
- il comma 1 e 2 dell'Art. 78 del Regolamento Nazionale UISP (approvato dal Consiglio nazionale il 23/24 aprile 2010) prevede che "i Comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati devono tenere conto del parere delle Strutture di Attività"; disponendo, inoltre, che "per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale";
- l'Art. 77 del Regolamento Nazionale UISP prevede che "le attività esercitate di cui all'Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente";
- l'Art. 1 del Regolamento sulla Formazione nazionale prevede che "con riferimento al proprio Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale, la Uisp ritiene la formazione strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo";
- l'Art. 7 comma 3 del Regolamento sulla Formazione nazionale prevede che "La formazione [è] organizzata a livello territoriale/provinciale da parte dei Comitati, delle Strutture di Attività ed a livello regionale da parte delle Strutture di Attività, [e] dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto dal Comitato Regionale di comune accordo; il piano dovrà seguire gli orientamenti formativi ed adottare i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale";

dispone quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e applicazione

1. Al fine di attuare sul territorio di competenza quanto disposto da UISP Nazionale in materia di formazione, viene stilato il presente Regolamento Regionale della Formazione UISP Toscana.
2. Il presente Regolamento si applica all'attività di formazione realizzata dai Comitati territoriali di competenza di UISP Toscana nonché alle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività in essi istituiti e alle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività istituiti presso il Comitato Regionale stesso.

Art. 2

Omogeneità della formazione

1. In funzione della necessità di omogeneità formativa, richiesta dall'Art. 13 dal Regolamento Nazionale della Formazione UISP, i percorsi formativi organizzati dai Comitati territoriali e dalle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività territoriali e regionali devono essere adeguati con quanto disposto dal presente Regolamento, nonché dal Regolamento nazionale di riferimento.
2. Tutti i Comitati territoriali e le Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività territoriali e regionali della Toscana possono realizzare corsi di livello territoriale e/o regionale nel rispetto del presente Regolamento.
3. I soggetti di cui all'Art. 1 comma 2 devono dare comunicazione al livello territoriale e/o regionale di eventuali corsi in partenza di carattere nazionale pianificati sul proprio territorio di competenza.

Art. 3

Referenti Formazione

1. Tutti i Comitati territoriali e le Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionali devono individuare al proprio interno un Referente della formazione, la cui funzione è di:
 - a) Assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
 - b) Progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio o nell'Area di competenza;
 - c) Predisporre e comunicare a UISP Toscana il piano annuale della formazione di competenza;
 - d) Organizzare la formazione sul territorio;
 - e) Attuare i requisiti minimi di qualità;
 - f) Sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
 - g) Diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi.
2. I Referenti della formazione, di cui al presente articolo, dovranno attenersi al presente Regolamento nonché al Regolamento nazionale di competenza.

Art. 4

Piano annuale regionale della formazione e bisogni formativi

1. La formazione organizzata dai Comitati territoriali di competenza di UISP Toscana, nonché dalle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività in essi istituiti e dalle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività istituiti presso UISP Toscana deve essere parte integrante del piano annuale regionale della formazione predisposto da UISP Toscana di comune accordo con le stesso, di seguito denominato piano formativo annuale.
2. Annualmente i Referenti della formazione dei Comitati territoriali e delle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionali devono inviare a UISP Toscana, entro il 1° Luglio di ogni anno, il piano formativo annuale che intendono attuare nell'anno sportivo di prossimo avvio, con indicazione dei periodi di svolgimento di ciascun corso.
3. Il piano formativo annuale è coincidente con l'anno sportivo (1° Settembre - 31 Agosto).
4. Le integrazioni e/o modifiche al piano formativo annuale devono essere comunicate almeno 45 giorni dalla data di inizio del corso modificato e/o integrato.
5. Le attività formative realizzate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere vagliate UISP Toscana affinché siano conformi con le disposizioni del presente Regolamento e con gli orientamenti della UISP a livello nazionale.
6. Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa è sempre del livello nazionale a cui spetta anche il compito di tutoraggio.
7. UISP Toscana, così come previsto ai sensi dall'Art. 7 comma 6 del Regolamento Nazionale della Formazione UISP, svolge funzioni di controllo:
 - a) Della qualità della formazione svolta sul territorio regionale (sia tecnica che organizzativa);
 - b) Dell'utilizzo del marchio in sede formativa;
 - c) Sui contenuti espressi dai corsi;
 - d) Della qualità dei docenti;
 - e) Dell'omogeneità dei moduli formativi;
 - f) Sulle didattiche e metodologie utilizzate.

CAPO II

ATTIVITA' FORMATIVA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.5

Tempistica attivazione corsi

1. I corsi inseriti all'interno del piano formativo annuale devono essere validati da UISP Toscana.
2. Al fine dell'ottenimento della validazione i soggetti di cui all'Art. 1 comma 2 del presente Regolamento devono inviare, almeno 30 giorni prima dell'avvio del corso la seguente documentazione:
 - a) Programma dettagliato con ore riservate a ciascun argomento;

- b) Nominativi dei Docenti nazionali UISP/Formatori regionali UISP/Esperti esterni che svolgeranno l'attività di docenza su ciascun argomento.
3. Per i corsi in partenza nel mese di Settembre il termine ultimo per la richiesta di validazione è il 15 Luglio.

Art. 6 **Accesso ai corsi**

1. La formazione organizzata dalla UISP è indirizzata ai soci con tessera in corso di validità, così come previsto dall'Art. 8 comma 1 del Regolamento Nazionale della Formazione UISP.
2. Per i corsi organizzati dai livelli territoriali i requisiti di accesso ai corsi sono i medesimi necessari per acquisire la qualifica di socio previsti dallo Statuto.
3. Per i corsi organizzati da UISP Toscana e dal livello nazionale, oltre a quanto previsto dal comma precedente, sarà titolo preferenziale per l'accesso ai corsi, il diploma di scuola media superiore.

Art.7 **Attestazione percorso formativo**

1. I corsi realizzati nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento danno diritto al rilascio di un attestato con valore nazionale.
2. L'attestato di cui al comma precedente, può essere rilasciato solo a coloro che hanno frequentato almeno l'80% del monte ore del corso.

Art.8 **Riconoscimenti formativi**

1. UISP Toscana riconosce eventuali percorsi formativi già svolti all'interno dell'Associazione stessa e corredati di apposito attestato.
2. UISP Toscana riconosce percorsi formativi già svolti nelle seguenti fattispecie:
 - a) Il percorso formativo sia oggetto di specifica convenzione in atto tra le Strutture di Attività della UISP e Federazioni, Associazioni Sportive, Enti di promozione;
 - b) Il percorso formativo sia organizzato dalla UISP nell'ambito dei programmi delle Istituzioni e compatibili con il piano di formazione della UISP e con i regolamenti delle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività;
 - c) Il percorso formativo sia erogato da agenzie formative, istituzioni, o attraverso convenzioni con le Università, qualora siano essi sviluppati in coerenza con la mission associativa della UISP.
3. La richiesta di riconoscimento dei percorsi formativi, di cui al comma precedente, deve essere presentata dall'interessato al Coordinatore della Formazione Regionale, il quale trasmette tale richiesta al Coordinatore della Formazione Nazionale che si riserva di valutare qualità e compatibilità degli stessi con i piani di sviluppo e l'identità associativa, così come previsto dall'Art.11 del Regolamento Nazionale della Formazione UISP.

Art.9

Applicazione dei requisiti minimi di qualità

1. All'interno di ogni corso deve essere prevista una verifica finale delle conoscenze acquisite, nelle forme e nei modi ritenuti congrui alle finalità del corso stesso.
2. Ogni corso può prevedere forme di tirocinio, se ritenute necessarie ai fini didattici.
3. Il monte ore previsto per la verifica finale e per eventuali tirocini è da considerarsi al di fuori delle ore minime previste per ogni corso.
4. Ogni corso deve prevedere una verifica finale di tipo qualitativo, secondo quanto stabilito da UISP Toscana.

CAPO III

ATTIVITA' FORMATIVA – DOCENZA

Art. 10

Attività di docenza

1. L'attività di docenza, indipendentemente dal livello in cui è organizzato il corso e alle figure a cui si rivolge, deve essere tenuta dalle seguenti figure:
 - a) Docenti nazionali UISP;
 - b) Formatori regionali UISP;
 - c) Esperti esterni.
2. Le figure di cui al comma precedente impiegate nei corsi di formazione organizzati dai soggetti di cui all'Art. 1 comma 2 del presente Regolamento, devono essere verificati da UISP Toscana.
3. Le docenze sui temi inerenti l'identità associativa UISP, dovranno essere tenute solo da Docenti nazionali UISP e/o Formatori regionali UISP.
4. Per quanto concerne la retribuzione delle figure di cui al comma 1 si rimanda alla "Delibera sulla formazione ad integrazione del regolamento amministrativo" approvata a Lido di Camaiore il 13-14 Ottobre 2000 dal Consiglio Nazionale UISP (All. A), nella quale si evincono modalità, competenze e rapporti.
5. I Docenti nazionali UISP e i Formatori regionali UISP devono essere soci con tessera in corso di validità.

Art. 11

Docenti nazionali UISP

1. I Docenti nazionali UISP sono i Formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione dei Formatori regionali UISP nonché in tutte le tipologie di corso e in tutti i livelli organizzativi.
2. La qualifica di docente nazionale è attribuita e riconosciuta dal livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 comma 4 del Regolamento Nazionale della Formazione UISP.

3. L'elenco dei Docenti nazionali UISP è tenuto dal livello nazionale.

Art. 12

Formatori regionali UISP

1. I Formatori regionali UISP sono coloro che per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo documentata da curriculum formativo e validata dal Comitato regionale, svolgono attività di docenza all'interno dei corsi UISP.
2. La qualifica di Formatore regionale è attribuita e riconosciuta da UISP Toscana e dalle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionali.
3. Per essere riconosciuto Formatore regionale UISP occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere un socio UISP con tessera in corso di validità;
 - b) Aver compiuto la maggior età;
 - c) Possedere una pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata;
 - d) Essere in possesso dell'attestato al corso Aree Comuni della durata di almeno 24 ore;
 - e) Aver maturato un totale di minimo 80 ore, in corsi pianificati e organizzati dalla UISP o da altri enti, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento;
 - f) Aver frequentato il corso per l'acquisizione della qualifica di Formatore regionale UISP come previsto all'Art. 22 del presente Regolamento.
4. L'elenco dei Formatori regionali UISP è tenuto dal livello regionale e comunicato all'Ufficio Nazionale della Formazione.
5. Il percorso di formazione del Formatore regionale UISP, è elaborato dal Coordinatore Regionale della Formazione in accordo con il piano formativo annuale previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento.
6. Gli aggiornamenti di cui all'Art. 21 del presente Regolamento, sono obbligatori per mantenere attivo lo status di Formatore regionale UISP e per arricchire le competenze personali acquisite.

Art. 13

Esperti esterni

1. Gli Esperti esterni sono quei soggetti (docenti universitari, liberi professionisti, studiosi, etc.), che pur non facendo parte dell'Associazione sono in possesso di particolari competenze necessarie per la trattazione di specifici argomenti.
2. Qualora sia necessario utilizzare esperti esterni per l'attività di docenza, occorre che il Referente della formazione comunichi i nominativi corredati di curriculum vitae a UISP Toscana, al fine di procedere con una verifica formale della congruità della professionalità dichiarata con la materia da trattare.
3. Una volta eseguita la verifica formale, UISP Toscana procede con l'inserimento dell'esperto esterno all'interno di apposito elenco regionale.
4. L'elenco degli esperti esterni è tenuto dal livello regionale.

CAPO IV
ATTIVITA' FORMATIVA – TIPOLOGIE CORSI

Art. 14
Tipologie dei Corsi

1. È di competenza del livello regionale e, ove concordata, del livello territoriale per il solo livello di competenza, l'organizzazione dei seguenti corsi:
 - a) Corsi rivolti ai Dirigenti;
 - b) Corsi per l'acquisizione della qualifica di Tecnico, Insegnante, Educatore UISP;
 - c) Corsi per l'acquisizione della qualifica di Operatore Sportivo Volontario UISP;
 - d) Corsi per l'acquisizione della qualifica di Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari UISP;
 - e) Corsi di Aree Comuni;
 - f) Seminari di approfondimento;
 - g) Corsi di aggiornamento.
2. E' di esclusiva competenza di UISP Toscana, l'organizzazione di:
 - a) Corsi per l'acquisizione della qualifica di Formatore regionale UISP.

Art. 15
Corsi rivolti ai Dirigenti:

1. Con riferimento all'Art. 2 del Regolamento Nazionale della formazione, sono definiti Dirigenti UISP tutti coloro che:
 - a) Si occupano della diffusione delle politiche associative, dell'organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
 - b) Si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP ai diversi livelli;
 - c) Sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;
 - d) Sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
 - e) Vengono definiti "Dirigenti" dal tesseramento UISP;
 - f) Operano a livello territoriale, regionale e nazionale con riferimento ai Comitati e alle Strutture di Attività di competenza.
2. I corsi rivolti ai dirigenti territoriali sono organizzati da UISP Toscana, o se autorizzati, dai Comitati territoriali di competenza, mentre l'attività formativa destinata ai dirigenti regionali o nazionali la formazione può essere organizzata dal livello regionale solo se autorizzato dal nazionale.
3. Per accedere ai corsi per Dirigenti UISP i requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) Essere in possesso di tessera UISP Dirigenti in corso di validità;
 - b) È titolo preferenziale di accesso, il possesso del diploma di scuola media superiore.
4. Gli argomenti oggetto del corso di formazione dirigenti riguardano le seguenti tematiche:
- a) Identità associativa e filosofia dello Sportpertutti;
 - b) Progetto, obiettivo e budget;
 - c) Organizzazione;
 - d) Gestione;
 - e) Management nell'organizzazione del lavoro d'ufficio;
 - f) Fund raising;
 - g) Bilancio sociale;
 - h) Elementi di risk management;
 - i) Relazione e comunicazione;
 - j) Terzo settore e no profit;
 - k) Qualità associativa;
 - l) Sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità;
 - m) Legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme;
 - n) Tutela dei minorenni, policy UISP e procedure per il suo rispetto;
 - o) Sostenibilità nella progettazione e nella gestione degli impianti;
 - p) Sostenibilità nell'organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni;
 - q) Sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all'ambiente;
 - r) Coerenza delle attività con la mission associativa;
 - s) Qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente.
5. Per garantire i requisiti minimi di qualità per la formazione dei dirigenti ogni corso deve prevedere una durata minima di 42 ore suddivise come segue:
- a) Minimo 24 ore di Aree Comuni (Art. 19 del presente Regolamento);
 - b) Minimo 18 ore, suddivisibili in maniera autonoma dagli organizzatori del corso, riguardante uno o più argomenti stabiliti nel comma 4 del presente articolo.

Art. 16

Corsi per l'acquisizione della qualifica di Tecnico, Insegnante, Educatore UISP

1. Con i termini tecnici, insegnanti e educatori si intendono tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria e della didattica dell'attività motoria svolgono un'azione educativa di base (operatori, allenatori, maestri, animatori e figure similari).
2. Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica Tecnico, Insegnante, Educatore UISP i requisiti richiesti sono i seguenti:
 - a) Essere in possesso di tessera UISP in corso di validità;
 - b) È titolo preferenziale di accesso, il possesso del diploma di scuola media superiore.

3. Per garantire i requisiti minimi di qualità per la formazione per l'acquisizione della qualifica di Tecnico, Insegnante, Educatore UISP ogni corso deve prevedere una durata minima di 42 ore suddivise come segue:
 - a) Minimo 24 ore di Aree Comuni (Art. 19 del presente Regolamento);
 - b) Minimo 18 ore, suddivisibili in maniera autonoma dagli organizzatori del corso.
4. Fatto salvo il rispetto del presente Regolamento e delle Norme e Specifiche sulla formazione Nazionale, per le attività organizzate in specifica struttura di attività, nelle quali sia prevista una diversa individuazione delle figure tecniche, trova applicazione quanto previsto dalla struttura di attività a fronte di uno specifico regolamento formativo a uso interno alla disciplina stessa.
5. Al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica di formazione, ogni struttura di attività nazionale può avvalersi di un cartellino tecnico nazionale.
6. Per quanto concerne il riconoscimento del percorso formativo, ai diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), nonché agli specializzati in Tecniche e Pratiche Sportive, nelle sole discipline previste dal loro piano di studi, è riconosciuta la qualifica di Tecnico, Insegnante, Educatore UISP.
7. E' previsto e tenuto dal livello nazionale l'elenco dei Tecnici, Insegnanti e Educatori UISP secondo le seguenti indicazioni stabilite dall'Art. 16 del Regolamento Nazionale della Formazione:
 - a. L'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici, insegnanti, educatori che operano all'interno della UISP a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa;
 - b. L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro che:
 - ba) Sono in possesso di cartellino tecnico rilasciato dalla struttura di attività, previo percorso formativo;
 - bb) Hanno seguito il percorso formativo previsto dal presente Regolamento;
 - bc) Certificano annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti.

Art. 17

Corsi per l'acquisizione della qualifica di Operatore Sportivo Volontario UISP

1. Come previsto dall'Art. 4 comma 6 del Regolamento nazionale della Formazione è inoltre riconosciuta la figura dell'Operatore Sportivo Volontario (OSV).
2. La formazione dell'Operatore Sportivo Volontario è assimilabile alle figure dell'Art. 16 del presente Regolamento.
3. Lo specifico curriculum formativo è definito dalle Strutture di Attività in cui opera, in accordo con il Responsabile nazionale della formazione.
4. Per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto la maggiore età.
5. Il requisito minimo necessario da prevedere per l'accesso al corso Operatore Sportivo Volontario UISP è il possesso della tessera UISP in corso di validità.

Art. 18

Corsi per l'acquisizione della qualifica di Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari UISP

1. Per Giudici, Arbitri, Cronometristi e figure similari si intendono figure riferite alle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività che ne consentono il regolare svolgimento delle attività stesse.
2. Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Giudici, Arbitri, Cronometristi e figure similari è necessario essere in possesso di tessera UISP in corso di validità.
3. Per garantire i requisiti minimi di qualità per la formazione di Giudici, Arbitri, Cronometristi e figure similari ogni corso deve prevedere una durata minima di 16 ore suddivise come segue:
 - a) Minimo 9 ore di Aree Comuni (Art. 19 del presente Regolamento);
 - b) Minimo 7 ore, suddivisibili in maniera autonoma dagli organizzatori del corso.

Art. 19

Corsi di Aree Comuni

1. Allo scopo di conferire omogeneità alla formazione sul territorio toscano e creare trasversalità nelle conoscenze e competenze di tutte le figure che operano all'interno della nostra associazione, sono organizzati i corsi di Aree Comuni.
2. Le Aree Comuni sono l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati a una disciplina, sport o attività ma che hanno carattere di trasversalità.
3. Come citato dai precedenti articoli 15, 16, 17 e 18 del presente Regolamento, ogni corso rivolto alle figure indicate da tali articoli, deve prevedere obbligatoriamente la presenza delle Aree Comuni.
4. Il monte di ore minimo del corso di Aree Comuni è indicato negli specifici requisiti minimi di qualità dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 18 del presente Regolamento.
5. Per quanto riguarda gli argomenti e le ore da trattare rimandiamo all'Allegato B del presente Regolamento (All. B).
6. Per le seguenti figure: Dirigenti UISP, Tecnici, Insegnanti, Educatori, Operatori Sportivi Volontari, Formatori regionali UISP, devono essere trattate almeno le tematiche indicate nell'All. B.
7. Con riferimento all'All. B del presente Regolamento, per i corsi che prevedono l'acquisizione della qualifica di Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari, nel corso Aree Comuni, devono essere trattati almeno i seguenti argomenti:
 - a) Mission associativa: 1 ora;
 - b) Cenni di aspetti giuridici e fiscali legati allo sport: 2 ore;
 - c) Primo intervento, primo soccorso, BLS-D e PBLIS-D: 6 ore.
8. Dal momento che la programmazione didattica del corso Aree Comuni prevede una parte riservata al BLS-D e PBLIS-D, al termine del corso, previo il superamento dell'apposita verifica, è rilasciato specifico attestato di abilitazione, valido ai fini della normativa regionale e nazionale.

9. Essendo il corso Aree Comuni trasversale a tutti i corsi, una volta frequentato tale corso, non è necessario rifrequentarlo, anche se inserito all'interno della pianificazione di altri corsi, se non per le materie non trattate e previste dall'All. B.

Art. 20

Seminari di approfondimento

1. Per le figure di cui all'Art. 14, già formate in precedenza, possono essere previsti seminari di approfondimento di moduli inferiori a 18 ore, senza però rilascio dell'attestato nazionale di partecipazione.

Art. 21

Corsi di aggiornamento

1. Per Giudici, Arbitri, Cronometristi e figure similari, Educatori, Insegnanti e Tecnici, è previsto il passaggio al livello successivo previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati dal rispettivo Comitato o dalla relativa Struttura di Attività, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità indicati negli articoli stessi del presente Regolamento, con rilascio dell'attestato Nazionale UISP.
2. Per Giudici, Arbitri, Cronometristi, figure similari, Educatori, Insegnanti, Tecnici e Formatori regionali UISP, è prevista da parte dei soli livelli regionale e nazionale, l'organizzazione dei corsi di aggiornamento o formazione specifica di almeno 18 ore, con rilascio dell'attestato Nazionale UISP.
3. Al fine del passaggio al livello successivo è riconosciuta la partecipazione anche a corsi non organizzati dalla UISP, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 22

Corsi per l'acquisizione della qualifica di Formatore regionale UISP

1. Per accedere al corso per l'acquisizione della qualifica di Formatore regionale UISP, previsto all'Art. 12 del presente Regolamento, i requisiti richiesti sono i seguenti:
 - a) Essere in possesso dei requisiti previsti all'Art. 12 comma 3 lettera a), b), c), d), e);
 - b) È titolo preferenziale il possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Per garantire i requisiti minimi di qualità, il corso deve avere una durata minima di 18 ore e riguardare aspetti relativi alla didattica e alle modalità di gestione dell'aula.
3. A seguito della partecipazione al corso e alla valutazione positiva della frequenza allo stesso, viene rilasciato, dal Coordinatore Nazionale della Formazione, l'attestato "Formatore regionale UISP".

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23

Sanatoria - Riconoscimento Formatori regionali UISP attivi

1. Le figure che operano in attività di docenza già operanti nei Comitati territoriali e nelle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionali, ma non formalmente riconosciuti in qualità di Formatori regionali UISP, possono essere riconosciuti come tali, su segnalazione del Presidente del Comitato Territoriale o del Presidente di Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionale, tramite invio a UISP Toscana della seguente documentazione:
 - a) Scansione tessera socio UISP;
 - b) Curriculum Vitae;
 - c) Griglia per conferma aree di formazione (All. C).
2. I requisiti necessari per procedere al riconoscimento in sanatoria della qualifica di Formatore regionale UISP sono i seguenti:
 - a) Essere in possesso della tessera socio UISP;
 - b) Pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata;
 - c) Aver maturato un totale di minimo 80 ore, in corsi pianificati e organizzati dalla UISP o da altri enti, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento;
 - d) Aver acquisito nel percorso formativo personale competenze, almeno nei punti 1, 2, 5, 8, 9, 10 e 11 dell'All. C;
 - e) Partecipare al corso di aggiornamento appositamente organizzato da UISP Toscana.
3. Le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere comunicate entro il 31/12/2015 secondo le modalità stabilite da UISP Toscana.
4. Le figure dotate dei requisiti di cui al comma 2 saranno identificate quali Formatori regionali UISP così come previsto dall'Art. 12 del presente Regolamento.

Art.24

Deroga – Data invio piano formativo annuale

1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 comma 2, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, la presentazione del Piano formativo annuale da parte dei Referenti della formazione dei Comitati territoriali e delle Leghe/Aree/Coordinamenti o Strutture di Attività regionali, è posticipata al 31 ottobre.

CAPO-VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Sanzioni ed esclusioni

1. Per le figure di cui agli articoli 15 e 18 del presente Regolamento, sono previste sanzioni ed esclusioni per i soli casi previsti all'Art. 6 dello Statuto.
2. Per le figure di cui all'Art. 16 del presente Regolamento, oltre ai casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, non sono abilitati a partecipare alla formazione coloro che:
 - a) Non sono in possesso dei requisiti di accesso richiesti all'Art. 6 del presente Regolamento;
 - b) Non sono in regola con la vidimazione annuale del cartellino tecnico.

Art. 26
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento della formazione nazionale UISP e sue successive modifiche.